

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141
Palermo tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- ROMA

RICORSO

**CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE PER
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ED ABBREVIAZIONE DEI
TERMINI**

Nell'interesse di **LUDOVICA PETRIGNI**, nata a Palermo il 22.11.2001, (c.f.: PTRLVC01S62G273Z) residente in Palermo, nella via degli Orti, 13, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto cui è legato informaticamente, dall'Avv. Lucia Di Salvo (C.F. DSLLCU68E50G273Y- pec – fax ai sensi dell'art. 136 cpa 0917304196) del Foro di Palermo, nonché elettivamente domiciliata presso la stessa al domicilio digitale come da Registri di giustizia PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

CONTRO

Ministero dell'Università e della Ricerca;

Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale, Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;

Commissione nazionale di cui all'art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026)

CINECA (Consorzio Interuniversitario C.F.: 00317740371) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 PEC: ags.rm@mailcert.avvocatura-stato.it;

CINECA (Consorzio Interuniversitario C.F.: 00317740371) in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato presso la sede in Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) PEC cineca@pec.cineca.it;

E NEI CONFRONTI DI

Dott. Alberto Conversano (nato il 30/06/2001 C.F.: CNVLRT01H30E506R) residente in Via Roma 124 - CAP 73021 Calimera (LE) PEC:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Del DDG n. 127 del 6 agosto 2026, pubblicato sulla pagina riservata della **candidata odierna ricorrente sul sito www.university.it in pari data**, recante l'approvazione della graduatoria unica nazionale di merito di cui al concorso nazionale di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026 bandito con D.D.G. n. 77/2026 nelle parti di seguito precisate;
- dell'ivi citata *“deliberazione assunta dalla Commissione nazionale di cui all'art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026) nella seduta del 24 luglio 2026 con riferimento alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati su taluni quesiti che hanno formato oggetto di prova, in base alla quale la Commissione unanimemente ha confermato la correttezza e validità delle domande, confermando che tutti i quesiti oggetto della prova, su cui sono pervenute segnalazioni, sono conformi ai requisiti prescritti dal bando di concorso e dal Regolamento”* deliberazione della quale si sconsigliano i contenuti e che qui si impugna per le parti di seguito precisate;
- degli esiti delle prove, svoltesi il 21.07.2026 relative al predetto concorso resi noti con la pubblicazione sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.university.it nella parte in cui è stato assegnato alla odierna ricorrente il punteggio di soli 95,75 per la prova sostenuta, in luogo del punteggio

effettivamente spettantele avendo ritenuto la risposta dalla medesima contrassegnata per la domanda recante il n. 70 nel test somministrato come errata, e quindi applicando la penalizzazione di 0,25 punti, mentre la stessa ha dato la risposta corretta al detto quesito secondo le linee guida e le conoscenze attuali avendo quindi diritto a ottenere il punteggio effettivamente spettantele $95,75 + 0,25$ (depurazione penalizzazione) + 1 punto (previsto per la risposta corretta) per un totale per la prova pari a 97,00 cui sommare i 4 punti per i titoli posseduti per un **totale di 101,00** in luogo degli attuali complessivi punti 99,75 erroneamente attribuite (95,75 per la prova + 4 per i titoli);

del provvedimento di correzione della prova in questione nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettantele nonché attribuito ad altri candidati un punteggio pieno per il quesito in questione come meglio si preciserà;

- dei verbali/atti della Commissione istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del Regolamento n. 130/2017, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate e/o validate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito di seguito specificato del questionario somministrato in data 21.07.2026

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e conseguente

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente al riesame, nei sensi di seguito precisati, e rettifica in *melius* del punteggio della prova concorsuale in relazione alla risposta data per la Domanda 70: (codice domanda: ssm20261114) ed al correlato migliore

posizionamento nella graduatoria unica di merito in ragione del corretto punteggio da attribuire alla prova svolta (97) e dei titoli posseduti (4) pari a complessivi 101 punti per i successivi step procedurali, previa decurtazione del punteggio di 1,25 per tutti i candidati che la precedono che abbiano dato una risposta errata per tale domanda, come meglio si vedrà.

FATTO

Con il DDG n. 77/2026 ritualmente pubblicato, il Ministero resistente ha decretato che *“Per l'anno accademico 2025/2026, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria ..., avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto e nel rispetto della normativa vigente. La **data di inizio delle attività didattiche** per i medici immatricolati nell'a.a. 2025/2026 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 del presente decreto è fissata al **2 novembre 2026**. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.368/1999 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii., le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 7.”*

Secondo l'art. 6 del predetto bando di concorso, per quel che qui rileva, i candidati in possesso dei requisiti richiesti, quali l'odierna ricorrente, sarebbero stati ammessi a sostenere una prova d'esame in modalità informatica identica a livello nazionale, consistente *“in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte.”*

Il comma 2 della prefata disposizione chiariva che *“i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto; la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti alla valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici.”*

L’art. 7 del bando precisava, poi, che *“Per la prova d’esame di cui all’articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 140 punti corrispondenti ad 1 punto per ogni risposta corretta data” .. “Ai fini dell’attribuzione dei punteggi della prova d’esame si tiene conto dei seguenti criteri:*

<i>Prova</i>	<i>per ogni risposta data esatta</i>	<i>per ogni risposta data errata</i>	<i>per ogni risposta non data</i>
<i>140 quesiti</i>	<i>1 punto</i>	<i>– 0,25 punti</i>	<i>0 punti</i>

Ebbene, l’odierna ricorrente, come detto in possesso di tutti i requisiti e titoli occorrenti per l’ammissione (codice iscrizione 260608056), si presentava nel giorno e ora prevista per lo svolgimento della prova concorsuale presso la sede assegnatale (Università degli Studi di Palermo- Aula 1 Viale delle Scienze Edificio 19).

Espletata la prova, non appena presa visione della correzione del proprio elaborato, la ricorrente si avvedeva che la domanda contrassegnata nella scheda assegnatale come n. 70 (codice domanda ssm20261114) prevedeva – secondo il sistema predisposto dal Ministero- come risposta ritenuta “corretta” quella che in realtà non poteva considerarsi tale essendo, invece in tutto

corretta ed esatta in quanto corrispondente alle prescrizioni delle linee guida solo quella data dalla stessa ricorrente, come si avrà modo di argomentare.

Per tale ragione –nonostante la propria risposta risultasse l'unica corretta sul pianto tecnico scientifico- ha subito la penalizzazione di 0,25 per la risposta data alla predetta domanda laddove invece avrebbe dovuto ottenere 1 punto stante la propria risposta esatta.

Pertanto, in data 22 luglio 2026, presentava immediata segnalazione attraverso la piattaforma dedicata esplicitando le fondate ragioni tecnico-scientifiche e le letterature a conforto delle proprie risposte.

Tuttavia, come appreso con la pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria unica di merito, la Commissione nazionale di cui all'art. 4 del Regolamento n. 130/2015 (costituita con D.M. n. 696/2026) nella seduta del 24 luglio 2026, con riferimento alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati su taluni quesiti che hanno formato oggetto di prova, unanimemente ha ritenuto di confermare la correttezza e validità delle domande somministrate, assumendo che tutti i quesiti oggetto della prova, su cui sono pervenute segnalazioni, sarebbero conformi ai requisiti prescritti dal bando di concorso e dal Regolamento.

Tuttavia, come si vedrà, con riferimento alla domanda oggi in questione la risposta ritenuta “esatta” dal Ministero non risulta affatto tale in quanto non rispondente alle linee guida che invece confermano –in ogni caso- la correttezza della risposta data dall'odierna ricorrente.

La inammissibile penalizzazione subita dalla ricorrente, per la decurtazione di punteggio subita (-0,25) e per la mancata attribuzione del punto in più cui avrebbe avuto diritto in ragione della risposta data, specie se coniugata all'errata attribuzione di punteggio pieno a tutti i candidati che hanno risposto come ritenuto erroneamente corretto dal Ministero, la vede oggi collocata alla

3064 posizione della graduatoria di merito unica con un punteggio complessivo di soli 99,75 punti (95,75 per la prova concorsuale e 4 per i titoli) contro il corretto punteggio cui avrebbe diritto in ragione delle risposte date pari a $(95,75 + 0,25 \text{ [sterilizzazione penalità]} + 1 \text{ punti [risposta corretta anche per la domanda n. 70]} = 97,00 \text{ per la prova} + 4 \text{ per i titoli})$ **101** punti.

In proposito giova precisare, anche ai fini della richiesta cautelare articolata in uno al presente ricorso e alla richiesta di provvedimento presidenziale per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e di abbreviazione dei termini, che secondo quanto previsto nel Decreto dirigenziale di indizione della procedura concorsuale in questione: *“Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione presso le diverse Scuole i candidati sono chiamati ad effettuare le proprie scelte di tipologia e di sede improrogabilmente a decorrere da mercoledì 16 settembre a martedì 22 settembre 2026 ore 12.00 (fuso orario Italia) nei modi sotto esplicitati. Il candidato può scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza “tipologia-sede” da egli stesso autonomamente deciso e che diventa irrevocabile - e quindi non modificabile né integrabile - una volta chiuse le operazioni di scelta. Il candidato, nello scegliere le tipologie e le sedi sulle quali concorrere nonché l'ordine di preferenza del loro concatenarsi, accetta anticipatamente, in ragione della propria posizione in graduatoria e della situazione dei candidati che lo precedono in graduatoria, di essere assegnato a ognuna di esse, con l'obiettivo prioritario all'iscrizione alla sua migliore scelta possibile in rapporto all'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato e della posizione che ricopre in graduatoria. Il candidato che già in fase ordinaria si aggiudica l'assegnazione alla sua prima scelta in assoluto, sia di tipologia sia di sede su posto statale, non prende parte alla sessione straordinaria di*

cui al successivo articolo 10 avendo già ottenuto nella fase ordinaria il miglior posizionamento in assoluto da egli ambito con riguardo alla procedura in corso, e **rimanendogli dunque - come sopra specificato - come unica possibilità quella di provvedere all'immatricolazione entro il termine del 2 ottobre 2026 ore 12.00** (corrispondente, come sotto riportato, al termine generale per le immatricolazioni di fase ordinaria), nonché, conseguentemente, ad iniziare le attività didattiche il 2 novembre 2026 (pena la decadenza dalla procedura concorsuale, come precisato al precedente capoverso). **Al fine di consentire la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, una volta trascorso il termine definitivo di chiusura della fase di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le eventuali rinunce a talune delle scelte effettuate non possono più esplicare effetti sulla procedura di assegnazione ormai in corso. L'assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata giovedì 24 settembre 2026. L'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assegnato alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria; e con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto e si chiude, dunque, la fase prodromica alla immatricolazione dei candidati all'a.a. 2025/2026.**

La propria posizione in graduatoria e la situazione dei candidati che precedono in graduatoria risultano quindi fondamentali e da conseguire prima della finestra prevista per l'espressione delle preferenze (16 -22 settembre 2026) e anteriormente alle assegnazioni previste per il 24 settembre 2026, anche al fine di consentire il corretto avvio delle attività didattiche i corsi previsto per il 2 novembre 2026, tenendo conto della irreversibilità della scelta, delle prescritte decadenze etc. (cfr. artt. 9 e 10 del bando di concorso)

Donde il presente ricorso atteso che, l'attuale collocazione in graduatoria della ricorrente, come sopra cennato è dipesa dalla non corretta valutazione della risposta fornita dalla medesima al predetto quesito e più a monte dalla individuazione fatta dal Ministero di quale fosse l'unica risposta corretta per la predetta domanda.

Invero, attesa peraltro la mancata resipiscenza del Ministero pure a fronte delle documentate segnalazioni, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente gravame affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova concorsuale alla ricorrente per la risposta data alla domanda recante nella propria scheda il n. 70 è stato sottratto il punteggio di 0,25 mentre invece avrebbe dovuto esserle

attribuito il punteggio di 1 punto, depurando il punteggio complessivo dalla ingiusta ed illegittima penalità applicata, essendo, come si vedrà, la risposta dalla medesima data alla predetta domanda l'unica risposta "esatta" in relazione alle specifiche contenute nella domanda.

Ove, infatti, il Ministero avesse correttamente valutato, *in primis*, quale fosse la risposta effettivamente corretta al proprio quesito e quindi la risposta fornita dalla ricorrente al medesimo, la Dott.ssa Petrigli avrebbe conseguito un punteggio utile ad un posizionamento nella graduatoria di merito nettamente migliore, nell'ordine di centinaia di posizioni, con una maggiore possibilità di scelta e quindi di accesso alla scuola e alla sede agognata!

E ciò ben vero, vieppiù, laddove si tenga conto che –per la domanda n. 70: (codice domanda: ssm20261114)- quella contrassegnata dalla ricorrente risulta essere l'unica risposta corretta secondo le indicazioni delle linee guida con la evidente conseguenza che elementari principi di legalità e correttezza della procedura impongono di rimodulare interamente la graduatoria sottraendo il punteggio di 1,25 a tutti i candidati che la precedono in graduatoria e abbiano risposto secondo le errate valutazioni del Ministero!

Ma si proceda con ordine, principiando dalla cornice normativo-giurisprudenziale fissata.

Nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicché non possa risultare corretta altra risposta.

Come insegnato da codesto TAR: *“in base alla consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le tante,*

Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Più precisamente “in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (così Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020; n. 5820; si veda anche Cons. Stato; sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158 e sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432). (Cfr. TAR Lazio Roma Sez. II ter, n. 13327/2026 con enfasi aggiunta)

A partire da siffatte coordinate “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Cons. Stato

sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

“In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Tuttavia, il test somministrato all’odierna ricorrente o meglio la valutazione fattane dal Ministero non è rispondente al cogente paradigma sopra tratteggiato dalla giurisprudenza in coerenza con le previsioni dell’art. 97 della Costituzione.

Invero, nel frangente, con riferimento al quesito di seguito precisato la risposta fornita dalla ricorrente non può ritenersi erronea risultando al contrario l’unica corretta proprio per le caratteristiche intrinseche del quesito siccome coniugato anche alle risposte predefinite.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta alla risposta rassegnata dalla ricorrente ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnarle il punteggio previsto per le risposte corrette date, in ogni caso ripristinando la par condicio tra i candidati addivenendo ad una corretta rimodulazione del punteggio dell’odierna ricorrente, anche attraverso la decurtazione del punteggio erroneamente assegnato agli altri candidati, per la domanda in questione.

Venendo alla disamina del quesito la cui valutazione è qui in contestazione si rappresenta quanto segue, seguendo la numerazione presente nella scheda della ricorrente, versata in atti.

Domanda 70: (codice domanda: ssm20261114): *“Che tipo di profilassi antitromboembolica va suggerita - secondo le linee-guida - ad una giovane*

donna di 30 anni alla sua prima gravidanza, senza alcun fattore di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante fattore V di Leiden?”

Risposte:

- A: *Eparina a basso peso molecolare dalla 28° settimana sino al termine della gestazione*
- B: *Eparina a basso peso molecolare durante tutta la gravidanza*
- C: *Aspirina a basso dosaggio*
- D: *Eparina a basso peso molecolare dopo il parto*
- E: *Nessuna profilassi”*

La risposta data dalla odierna ricorrente è stata “E: *nessuna profilassi*”, mentre secondo il Ministero la risposta corretta sarebbe “D: *Eparina a basso peso molecolare dopo il parto*”.

Tuttavia sul punto le linee guida sono chiare nel sancire che nel caso di mutazione eterozigote del fattore V Leiden le indicazioni alla tromboprofilassi prevedono “nessuna profilassi” sia prima che dopo il parto. Così, per esempio nella tabella 13 di pag. e53 ESC 2025 per il trattamento delle malattie cardiovascolari in gravidanza elaborate dalla task force per il trattamento delle malattie cardiovascolari in gravidanza della Società Europea di Cardiologia (ESC) con il patrocinio della Società Europea di Ginecologia (ESG), versata in atti e tutte le ulteriori linee guida vigenti in proposito.

E si badi bene, la domanda sul punto era chiara: **la risposta doveva tenere conto espressamente delle indicazioni contenute delle linee guida!**

Quindi, trattavasi di una domanda formulata in termini sufficientemente chiari, univoci e coerenti con il dato di riferimento, senza lasciare margini interpretativi al candidato cui era richiesto di attenersi alle specifiche delle linee guida!

Al riguardo, *mutatis mutandis*, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, “*per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente*” (CdS, Sez. III, ord. nn. 3761 e 3763 del 2024 richiamate anche in CdS, Sez. IV n. 5260/2026).

Di tal chè l’unica risposta corretta era quella –data dalla ricorrente– coincidente con le linee guida vigenti in materia!

Come si legge anche nella consulenza in atti, in estrema sintesi, le linee guida della documentazione scientifica esaminata indicano che l'eterozigosi per il fattore V Leiden viene generalmente considerata una trombofilia ereditaria a basso rischio e che, in una donna asintomatica, senza precedenti episodi di tromboembolismo venoso e in assenza di ulteriori fattori di rischio, non è indicata di routine una profilassi farmacologica con eparina a basso peso molecolare né ante né postpartum.

Tale conclusione trova ulteriore conferma anche nella recentissima review del 2026 dedicata specificamente al confronto delle linee guida internazionali sulla prevenzione del tromboembolismo venoso nelle gravide con trombofilia ereditaria. Gli Autori classificano l'eterozigosi del fattore V Leiden tra le trombofilie a basso rischio e rilevano che, in tale condizione, la profilassi farmacologica viene raccomandata dalle linee guida solo in presenza di anamnesi familiare positiva per VTE e/o di ulteriori fattori di rischio.

Ma nel caso di specie, la richiesta del quesito escludeva la presenza di fattori di rischio!

Più specificamente, nel confronto tra ACCP, SOGC, ASH, RCOG, ACOG e altre società scientifiche, viene riportato che per l'eterozigosi del fat-

tore V Leiden la sorveglianza clinica in gravidanza costituisce l'approccio generalmente indicato in assenza di ulteriori elementi di rischio, mentre la profilassi farmacologica viene introdotta sulla base della stratificazione individuale del rischio.

Pertanto, sulla base della letteratura e delle linee guida esaminate, nel caso clinico descritto dal quesito, la risposta “nessuna profilassi” risulta corretta e l'unica corrispondente alle linee guida.

Di tal ch  non solo risulta illegittima, ingiustificata ed errata la decurtazione di punti 0,25 sub ta dalla ricorrente per avere contrassegnato proprio la risposta coincidente con le prescrizioni delle linee guida ma altres  illegittima la mancata attribuzione di 1 punto previsto per la risposta corretta: di conseguenza il punteggio attuale assegnato alla Dott.ssa Petrigni pari a 95,75 (per la prova) dovrebbe essere incrementato depurandolo della penalit  (+0,25) e sommando il punto per la risposta corretta e dunque essere rimodulato, quanto alla domanda in questione, nella misura di 97 cui sommare i 4 punti per i titoli posseduti per un totale di 101 punti.

A ci  si aggiunga che invece, tutti i concorrenti che hanno dato la risposta “*Eparina a basso peso molecolare dopo il parto*”, i quali oggi godono del relativo punteggio di 1 punto erroneamente assegnatogli dal Ministero per la domanda in questione (**codice domanda: ssm20261114**) dovrebbero vedere decurtato il punteggio conseguito di ben 1,25 punti: -1 (non trattandosi della risposta corretta) -0,25 (penalit  per risposta non corretta).

Gi  solo in ragione di siffatta rimodulazione la ricorrente vedrebbe migliorare la propria collocazione in graduatoria di centinaia posizioni con le evidenti maggiori chance ai fini della scelta da effettuare per la scuola da frequentare.

Del resto, secondo gli insegnamenti di codesto TAR, a voler diversamente argomentare si finirebbe col tradire la ratio stessa della procedura finendo col penalizzare un soggetto meritevole che abbia dimostrato di conoscere proprio l'argomento richiesto sulla base della fonte indicata in violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Invero, il quesito ha richiesto al candidato di indicare quanto previsto dalle linee guida (ovviamente, atteso l'utilizzo del verbo al presente chiaramente indicate in quelle più attuali e vigenti), individuando quindi in modo specifico la fonte che il candidato medesimo avrebbe dovuto prendere in considerazione ai fini della risposta, salvo poi pretendere una risposta difforme.

Al contrario *“nei test a risposta multipla da effettuarsi in un arco di tempo limitato, si impongono come necessari «il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte» (C.G.A.R.S., sez. consultiva, parere n. 406/2023). La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell'unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore” (così Cons. St., Sez. VII, 12 maggio 2025, n. 4053).”* (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. N. 13827/2026).

Donde la fondatezza del presente ricorso.

Né ben vero sono state rese le motivazioni per cui la Commissione Nazionale non ha ritenuto di accogliere le segnalazioni formulate, privando oggi la ricorrente della stessa possibilità di ulteriormente argomentare in merito.

Se dunque, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti in sede concorsuale, vi sia assoluta *“certezza ed univocità della soluzione”*

(T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la formazione della graduatoria deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e corretto, non v'è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la ingiustizia della penalizzazione subita dalla ricorrente che attualmente occupa una posizione in graduatoria non rispondente alla capacità e preparazione dimostrata con le risposte date, specie in quanto ove le stesse fossero state correttamente valutate la Dott.ssa Petrigni avrebbe conseguito una posizione di gran lunga più favorevole ai fini delle scelte da effettuare con un punteggio complessivo pari a 101 e una corretta parametrizzazione della prova sostenuta dagli altri candidati oggi ingiustamente favoriti dall'erroneità della individuazione della risposta corretta da parte del Ministero!

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Ed invero, come esposto, risulta già calendarizzata la data del 24 settembre 2026 per l'assegnazione dei candidati alle Scuole secondo le scelte da operarsi entro e non oltre la finestra temporale del 16-22 settembre 2026, nonché sancita la irrevocabilità delle stesse e le procedure per le previste assegnazioni alle scuole e alle sedi, anche in ragione dell'inizio delle attività didattiche previste per il 2 novembre 2026.

Non occorre certo diffondersi sulle evidenti ragioni perciò sottese alla presente richiesta cautelare, atteso che in difetto di accoglimento della istanza cautelare la ricorrente vedrebbe frustrate le proprie legittime aspirazioni in ordine alla stessa possibilità di scegliere e frequentare la scuola di specializzazione auspicata, con la conseguenza che la sentenza ancorchè favorevole finirebbe con l'essere inutiliter data.

Pertanto, attesa la manifesta fondatezza del presente ricorso e la peculiare procedura seguita dal Ministero per le scelte e l'assegnazione alle sedi, al fine di evitare che i diritti

della ricorrente finiscano frustrati in modo definitivo e che la tutela giurisdizionale invocata venga vanificata, si chiede fin d'ora di valutare l'adozione di una decisione nel merito già in sede cautelare, onde assicurare un assetto definitivo alla assegnazione alla scuola di specializzazione ed evitare che le modalità previste privino la ricorrente dalla possibilità di frequentare la scuola cui aspira.

Invero, in difetto di una decisione in sede cautelare i provvedimenti impugnati determinerebbero effetti irreparabili, mentre, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, l'accoglimento della richiesta cautelare vieppiù ove in tale sede si addivenisse ad una decisione nel merito ricondurrebbe in tempi compatibili con l'inizio dell'attività didattica la correttezza dell'intera procedura, evitando peraltro che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino posizioni differenziate e confliggenti o comunque evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione della ricorrente di potere partecipare alla complessa procedura di scelta nella posizione che le compete ed alle medesime condizioni di tutti gli altri candidati.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A. E 151 cpc - RICHIESTA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori candidati inseriti in graduatoria, atteso che il ricorso è stato già notificato ad un controinteressato, mercè il presente atto si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero convenuto.

E ciò anche per ovviare alla difficoltà di reperire gli indirizzi cui notificare il ricorso e in ragione dell'elevatissimo numero dei controinteressati, individuabili in tutti i candidati collocati in graduatoria, specie in quelli che sopravanzano allo stato la ricorrente collocata alla posizione 3064.

Pertanto si chiede l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso e del provvedimento -che del pari fin d'ora si chiede di adottare- ai fini

dell'abbreviazione dei termini per consentire la trattazione della richiesta cautelare alla prima camera di consiglio utile nel rispetto anche delle garanzie di cui all'art. 60 cpa.

A tal fine, per ragioni di economia processuale e attese le evidenziate ragioni di urgenza in relazione alle quali risulta essenziale il proficuo svolgimento della prima udienza camerale utile, si chiede di valutare di concedere detta autorizzazione con provvedimento Presidenziale, al fine di evitare che i tempi per la fissazione di una udienza collegiale e la doverosa salvaguardia dei termini a difesa, determinino uno slittamento della trattazione della richiesta cautelare compromettendo le segnalate ragioni di urgenza.

Per tale ragione, si chiede di concedere anche l'abbreviazione dei termini a difesa per consentire la trattazione della richiesta cautelare alla prima udienza camerale utile.

Per quanto precede si chiede che

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR

Ciascuno per quanto di competenza

In via preliminare, accogliere la richiesta di adozione di un Decreto Presidenziale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del presente giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente, ai sensi degli artt. 49 e 52 cpa, quale alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.R.I., **unitamente alla concessione di termini abbreviati per addivenire alla prima udienza camerale possibile, utile anche ai fini dell'art. 60 cpa;**

- in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e concedere le misure cautelari che appaiano secondo le circostanze evidenziate le più idonee ovvero preferibilmente, ai sensi dell'art. 60 cpa, definire, già in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, per l'effetto riconoscendo all'odierna ricorrente la posizione spettante in graduatoria con il punteggio rivendicato a mezzo del presente ricorso pari a 101, ordinando al Ministero di riesaminare il punteggio di

parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, rimuovendo la penalità di -0,25 per la domanda indicata ed incrementando consequenzialmente il punteggio della prova concorsuale di 1 punto per la relativa risposta corretta ai fini dei successivi step procedurali procedendo a rimodulare la graduatoria di merito del pari sottraendo, per la domanda 70: (codice domanda: ssm20261114) a tutti coloro i quali abbiano dato la risposta erratamente ritenuta corretta dal Ministero il punteggio di 1,25 (-1 non trattandosi della risposta corretta e -0,25 per risposta errata) e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente;

- nel merito, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti indicate riconoscendo per l'effetto che la ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio della prova concorsuale in relazione alla domanda 70: (codice domanda: ssm20261114) e ad essere conseguentemente inserita nella posizione in graduatoria spettantele con il punteggio di 101 previa integrale rimodulazione della graduatoria come sopra indicato con riferimento alla predetta domanda anche per gli altri candidati che la precedono e che abbiano ricevuto in relazione alla stessa il punteggio di 1 dovendo invece subire, per quanto esposto, la decurtazione di -1,25.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 19.08.2026

Avv. Lucia Di Salvo